



[Home](#) [Eventi](#) [Salute & Benessere](#) [Italia da gustare](#) [Fashion](#) [Design](#) [Cinema & TV](#) [Magazine](#) [Photo-gallery](#) [Chi Siamo](#)

Cerca
CORRIERE DELLA SERA

la Repubblica

il Giornale

Il Sole 24 ORE

Il Messaggero

IL TEMPO

IL PICCOLO

IL MATTINO

LA STAMPA

IL SECOLO XIX

IL GIORNO

Avvenire

In Legge la trasformazione delle DTA in crediti di imposta



Di Francesca Solinas - Studio Legale Associato Martinez & Novebaci

L'art. 55 del "*Decreto cura Italia*" è rimasto immutato anche in sede di conversione del dl 18/2020 nella "neo-nata" legge 27 del 29/4/2020, pubblicata in G.U. n. 110 del 29/4/2020.

La norma in commento ha, a sua volta, riformulato l'art. 44-bis del "*Decreto Crescita*" (dl 34/2019), convertito con modificazioni dalla legge 58/2019.

Nella versione originaria, tale disposizione era volta ad agevolare le aggregazioni societarie che, nel rispetto di determinate condizioni, alla data del 01.01.2019 avessero sede legale nelle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il "*Cura Italia*" ha modificato la normativa previgente, introducendo un nuovo presupposto per il diritto alla conversione.

Ad oggi, le società italiane che entro il 31 dicembre 2020 cedono a terzi crediti pecuniari verso debitori inadempienti (ossia, scaduti da oltre 90 giorni), possono trasformare in crediti d'imposta le attività per imposte anticipate (DTA), ancorché non iscritte in bilancio, riferite a perdite fiscali ancora computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 Tuir alla data della cessione, e ad eccedenze ACE purché non ancora dedotte né fruite tramite credito d'imposta alla data della cessione.

La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti.

Occorre sottolineare che le perdite fiscali e le eccedenze ACE convertibili non possono eccedere il 20% del valore nominale dei crediti ceduti.

A tal fine si precisa che i crediti ceduti rilevano fino ad un importo massimo di 2 miliardi di Euro, che deve essere calcolato a livello di gruppo aggregato (dunque, tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ex art. 2359 c.c. e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto).

Ebbene, i crediti di imposta risultanti dalla cessione non sono produttivi di interessi e potranno essere (i) utilizzati in compensazione senza limiti di ammontare, (ii) ceduti, (iii) chiesti a rimborso.

Tali crediti dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorreranno alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'Irap.

L'art. 55 in commento condiziona il beneficio all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione di cui all'art. 11 dl 59/2016, ossia, il pagamento di un canone annuo dell'1,5% deducibile ai fini Ires e Irap, da esercitare entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti. La scelta avrà efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. In tal modo, il cedente non potrà più dedurre negli esercizi successivi quanto trasformato in credito. Lo scopo è, quindi, evitare censure comunitarie in base alla normativa sugli aiuti di Stato.

Per completezza, si reputa opportuno evidenziare che la norma delinea cause di esclusione dalla suddetta agevolazione. Non potranno godere, invero, le società per le quali sia stato accertato lo stato o il rischio di dissesto, ovvero lo stato di insolvenza. Sono, inoltre, escluse dall'agevolazione le cessioni di crediti tra società legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e le società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Nonostante la norma parli di "società", la Relazione illustrativa al decreto cura Italia si riferisce esplicitamente alle "imprese". Si evince, dunque, che le imprese grazie alla possibilità di dismettere le perdite e le eccedenze accumulate, potranno godere (tramite l'ottenimento di un credito di imposta) di una "liquidità" immediata per fronteggiare la crisi economico-finanziaria scaturita dall'emergenza epidemiologica.

[Tweet](#)

[Condividi](#)

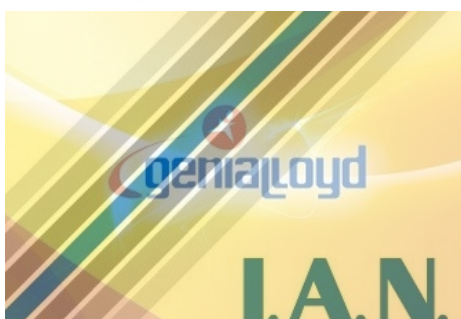
comments

- [< Prec](#)
- [Succ >](#)



DesignTellers.it

il blog che morde il design



[In primo piano](#)